



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE CULTURA

Vaticano, 17 dicembre 2018

Nei giorni 29-30 novembre 2018 si è tenuto a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, il Convegno internazionale “*Dio non abita più qui?*”, promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura (Dipartimento per i Beni Culturali della Chiesa), dalla Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto) e dalla Pontificia Università Gregoriana (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa – Dipartimento Beni Culturali della Chiesa).


Argomenti delle due giornate sono stati rispettivamente la “dismissione di luoghi di culto” e la “gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici”.

Una presenza particolarmente significativa e qualificante il convegno è stata quella delle 23 delegazioni ufficiali di Conferenze episcopali provenienti da America settentrionale, Europa e Oceania, per le rispettive relazioni esposte nelle due sessioni pomeridiane.

Frutto della collaborazione fra il Comitato scientifico del convegno e le delegazioni in parola è stato il documento dal titolo *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, discusso e approvato nella sessione pomeridiana del 30 novembre.

Composto da cinque brevi capitoli che analizzano il problema sotto diverse prospettive, il testo si conclude con una serie di raccomandazioni di carattere operativo. Il documento riconosce l’autorità ultima dell’Ordinario nei confronti del patrimonio culturale, ma invita le autorità ecclesiastiche a condividere ogni decisione con la comunità ecclesiale; a mettersi in dialogo con la società civile, tenendo conto delle peculiarità dei territori e dei diversi contesti culturali; a preferire alla vendita e alla distruzione del patrimonio nuove destinazioni d’uso e, fra queste, a individuare finalità culturali, sociali, caritative, escludendo meri utilizzi commerciali.

Si pubblicano pertanto tali *Linee guida*, a destinazione essenzialmente intra ecclesiale, non come norme, ma come un orientamento pratico per le Diocesi, le Comunità religiose e altre comunità nel momento in cui dovessero confrontarsi con tale problematica.


Gianfranco cardinal Ravasi
Presidente

LA DISMISSIONE E IL RIUSO ECCLESIALE DI CHIESE

Linee guida

Introduzione

Il Pontificio Consiglio della Cultura e i delegati delle conferenze episcopali d'Europa, Canada, Stati Uniti d'America e Australia, in occasione del convegno *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, tenutosi a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana il 29-30 novembre 2018, approvano le presenti *Linee guida* per le comunità ecclesiali, frutto delle riflessioni maturate nel corso del convegno stesso.

Il problema della dismissione di luoghi di culto non è nuovo nella storia, ma oggi si pone all'attenzione delle Chiese per cause legate a una condizione moderna che possiamo definire sommariamente di secolarizzazione avanzata, ma allo stesso tempo in un contesto di maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e simbolico dell'edificio sacro e dei manufatti in esso conservati.

Già oltre trent'anni fa appariva la *Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici* della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia¹, che testimonia la lungimiranza con cui la Santa Sede si occupa di questi problemi. Tuttavia quel documento guardava soprattutto alla situazione italiana e ignorava la situazione di altre nazioni, nelle quali si affacciavano già problemi come la diminuzione dei fedeli e del clero, con ripercussioni sulla manutenzione del patrimonio, oggi ampiamente diffusi.

Nel frattempo il fenomeno è stato affrontato con una certa tempestività anche da alcune Conferenze episcopali². Inoltre diverse università e centri accademici europei e nord americani hanno prodotto nell'ultimo decennio un discreto numero di ricerche utili per studiare ed affrontare il problema sotto il profilo giuridico e tecnico.

Il presente documento si propone di leggere il fenomeno come si presenta oggi e di proporre alle comunità cristiane (conferenze episcopali, diocesi, parrocchie, istituti religiosi) strumenti per affrontarlo, nella consapevolezza della grande varietà delle situazioni concrete e della difforme

¹ Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, *Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici / Charte sur l'utilisation des anciens bâtiments ecclésiastiques*, 26 ottobre 1987, Roma 1987 (cf. «Arte cristiana», 75, 1987, pp. 410-412).

² Germania nel 2003, Svizzera nel 2006 e Belgio nel 2012 vi hanno dedicato un documento, mentre altri episcopati hanno incluso alcuni passaggi sull'argomento in linee guida sull'amministrazione patrimoniale o la gestione dei beni culturali. Cf. Catholic Bishops' Conference of England and Wales, *Directory on the Ecclesiastical Exemption from Listed Building Consent*, 2018.

qualità degli edifici. Il fenomeno della dismissione, oggi più visibile in alcuni paesi occidentali, si prevede si affaccerà a breve anche in paesi che oggi ancora non ne soffrono.

1. Contesto socio-pastorale della dismissione di chiese

La preoccupazione della Chiesa nella seconda metà del XX secolo è stata quella di costruire luoghi di culto nei quartieri in espansione delle città industriali e delle metropoli, coinvolte da fenomeni migratori interni. Negli ultimi anni questa tendenza è stata rallentata dalla contrazione demografica di molte comunità, causata da una diversa distribuzione della popolazione e da una maggiore mobilità delle persone, con relativo mutamento del rapporto di appartenenza dei fedeli al territorio e alle istituzioni ecclesiastiche territoriali tradizionali. Da una parte, i centri storici delle città, un tempo ricchi di chiese appartenenti a diversi enti ecclesiastici, diventano luoghi senza abitanti e con una popolazione di fedeli invecchiata; dall'altra, molti piccoli paesi dispersi in contesto rurale soffrono un profondo calo demografico, al punto che per le loro comunità cristiane è diventato difficile sostenere tanti luoghi di culto e una pluralità di parrocchie.

Nei grandi centri urbani occidentali, oltre alla crescita della fluidità del senso di appartenenza e dell'anonimato, il calo della pratica religiosa, determinata da varie cause interne ed esterne alla Chiesa, ha prodotto la diminuzione dei fedeli e delle risorse finanziarie, e di conseguenza ha ridotto drasticamente il bisogno di chiese. A questo si aggiunge la situazione del clero, con molti sacerdoti in età avanzata e pochissime ordinazioni. Tutto ciò porta alla decisione di accorpamento, integrazione o fusione di parrocchie, col conseguente sottoutilizzo e abbandono di chiese.

Una lettura storico-territoriale più approfondita conduce tuttavia alla constatazione che non tutte le chiese che oggi costituiscono il patrimonio storico erano destinate alla cura pastorale (come le parrocchie), ma erano espressione di confraternite, corporazioni, signorie, municipalità, rappresentanze nazionali, famiglie private, e pertanto la moltiplicazione di chiese poteva rappresentare anche uno strumento di autorappresentazione di strutture sociali e politiche, in gran parte non più esistenti o comunque non più in grado di assicurarne la conservazione.

I tanti cambiamenti che segnano le nostre società e le nostre culture lanciano dunque sfide anche al modo di percepire, valorizzare e gestire il patrimonio culturale e soprattutto gli spazi di culto in eccesso da parte della Chiesa. Coscienti che una chiesa abbandonata o in pericolo costituisce una contro-testimonianza, molte diocesi decidono di dare un uso non liturgico all'edificio di culto pur mantenendone la proprietà, oppure di venderlo a una istituzione o a un privato, oppure, altre volte, quando non abbia valore storico, artistico o architettonico, di procedere alla sua demolizione. Alcune

di esse invece si interrogano su come individuare nuove risposte pastorali più adeguate ai nuovi bisogni delle persone e delle comunità a cui offrire spazi per finalità sociali, culturali, ricreative, di accoglienza e di relazione.

Quando papa Francesco afferma che «la riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie»³, allude certamente anche al nostro tema. L'investimento nell'impulso missionario della Chiesa potrà contrastare i processi di secolarizzazione in corso.

Infine, se l'inclusione sociale e la salvaguardia della creazione (questione ecologica) sono le due sfide fondamentali del nostro tempo⁴, riconducibili alla più ampia sfida della «umanizzazione» della città e del territorio, anche il riuso funzionale delle chiese dismesse potrebbe costituire un'opportunità, se ricondotto al principio dell'economia circolare, che si ispira alla natura e che si fonda innanzitutto proprio sul riuso, il restauro, la rigenerazione, il riciclo.

2. L'alveo del diritto canonico

Nel rispetto dei singoli ordinamenti giuridici delle diverse nazioni, il diritto canonico in linea generale impone all'autorità ecclesiastica la conservazione del patrimonio immobile e mobile⁵. Di conseguenza, in rapporto alle alienazioni, esso garantisce la tutela del patrimonio stabile e fissa i limiti relativi alle licenze (cf. cann. 638, 1291, 1292 § 1, 1295); inoltre sancisce il principio della responsabilità degli amministratori e il risarcimento degli eventuali danni (cf. cann. 1273-1289). In particolare: spetta a chi regge immediatamente la persona giuridica cui appartengono i beni, ad esempio il parroco in qualità di amministratore dei beni (cf. cann. 532 e 1279, § 1), sotto la vigilanza dell'Ordinario (cf. can. 1276), provvedere alla conservazione e supervisione dei beni, in modo che non vadano distrutti né danneggiati, stipulando, se lo reputa opportuno, contratti di assicurazione (cf. can. 1284, § 2, n. 1). Gli Ordinari, oltre alla menzionata vigilanza, devono avere cura dell'intera amministrazione dei beni, impartendo speciali istruzioni, entro i limiti del diritto universale e particolare (cf. can. 1276, § 2); essi hanno, inoltre, la facoltà di intervenire in caso di negligenza da parte dell'amministratore dei beni (cf. can. 1279, § 1). I fedeli, dal canto loro, hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità (cf. can. 212, § 2-3).

³ Francesco, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* sull'annuncio del vangelo nel mondo contemporaneo, 24 novembre 2013, n. 27.

⁴ Cf. Francesco, Lettera enciclica *Laudato si'* sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, nn. 109; 92 e 175.

⁵ Nel testo si fa riferimento al solo *Codice di Diritto Canonico*, ma quanto espresso vale per analogia anche per le Chiese soggette al *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*.

In generale, beni immobili e mobili, specialmente i beni culturali, devono essere inseriti in un inventario (cf. can. 1283, nn. 2 e 3 e 1284, § 2, n. 9); è assolutamente illecito vendere le sacre reliquie (cf. can. 1190, § 1) e anche trasferire definitivamente le reliquie insigni o venerate con grande pietà popolare senza la licenza della Sede Apostolica (cf. can. 1190, § 2⁶); lo stesso vale anche per le immagini sacre che in talune chiese sono venerate con grande pietà popolare (cf. can. 1190, § 3).

In particolare, secondo le norme canoniche, la chiesa si qualifica essenzialmente come un edificio destinato al culto divino cattolico (cf. can. 1214), per cui, cessando legittimamente tale destinazione al culto, non si ha più la chiesa. Basandosi su tale principio, il diritto canonico prevede la possibilità della riduzione di una chiesa a uso profano (cf. can. 1222). Le condizioni per ottenere ciò sono state opportunamente indicate in un documento della Congregazione per il Clero, che costituisce pertanto lo strumento giuridico di riferimento⁷.

In questo ambito tuttavia si possono a volte verificare dei comportamenti da parte dell'autorità ecclesiastica – certamente per difetto di conoscenza della legge e del suo intento – che possono dare adito a contestazioni sul piano giuridico, come ha messo in luce la giurisprudenza. Si elencano qui di seguito alcuni di tali comportamenti, affinché possano essere prevenuti: (a) ridurre a uso profano una chiesa in mancanza delle cause gravi richieste (oggi quasi sempre identificate nella impossibilità a sostenere economicamente l'agibilità dell'edificio); (b) destinare a uso improprio («sordido», cf. can. 1222) una chiesa dopo la sua riduzione a uso profano; (c) confondere la soppressione di una parrocchia con la riduzione ad uso profano della chiesa; (d) sopprimere una parrocchia per unione estintiva (con altra parrocchia) in vista della riduzione ad uso profano della ex chiesa parrocchiale; (e) cessare il culto divino mediante la chiusura di fatto di una chiesa, in vista della riduzione a uso profano; (f) cessare il culto cattolico mediante il trasferimento a diverso titolo dell'edificio sacro a comunità non cattoliche o non cristiane, con rischio di successiva riduzione a uso profano; (g) ridurre una parte della chiesa ad uso profano; (h) destinare di fatto una chiesa ad attività diverse dal culto divino (sala per concerti, conferenze ecc.), mantenendo in modo sporadico le funzioni religiose.

Bisognerà poi considerare alcune problematiche solitamente connesse al processo di riduzione di chiese a uso profano: (i) necessità di preservare da un riutilizzo improprio («sordido») ex chiese già ridotte ad uso profano nel loro passaggio da un proprietario a un altro; (ii) necessità di prevenire situazioni in cui possa essere offeso il sentimento religioso del popolo cristiano; (iii) necessità di

⁶ Vedi ora anche: Congregazione delle Cause dei Santi, *Istruzione «Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione»*, 16 dicembre 2017, artt. 4 e 5:

(<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/12/16/0905/01939.html>) (accesso: 09.08.2018)

⁷ Congregazione per il Clero, *Linee Guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, 30 aprile 2013, in EV 29/2013 (Bologna 2015) 562a-562ii (testo inglese e italiano).

considerare la destinazione degli altari, che non perdono mai la loro dedicazione o benedizione anche dopo la riduzione della chiesa ad uso profano (cf. can. 1238, § 2). Riguardo a questi ultimi, la prassi canonica, che prevederebbe in alcuni casi la distruzione della mensa, potrebbe porsi in netto contrasto con le norme civili della conservazione del patrimonio culturale.

3. Spunti di riflessione dal quadro normativo internazionale sul patrimonio culturale

Il citato documento del 1987 della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, *Carta sulla destinazione d'uso degli edifici ecclesiastici*, fa riferimento a una serie di risoluzioni internazionali («carte del restauro», dichiarazioni, convenzioni) che riassumono la filosofia del restauro codificatasi nel secondo dopoguerra e che conservano sostanzialmente la loro validità per quanto attiene le modalità di intervento conservativo sul patrimonio culturale in tutte le sue declinazioni. Negli anni successivi, la riflessione sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ha assunto una dimensione più attenta ai problemi posti dalla globalizzazione e dalla multiculturalità; in particolare, l'attenzione si è estesa dai singoli monumenti ai siti di scala vasta e ai contesti urbani e rurali (in cui i poli di riferimento di interesse religioso giocano evidentemente un ruolo nodale), con particolare attenzione alla definizione degli utilizzi dei diversi tipi di patrimonio, alle loro relazioni reciproche e ai valori culturali e sociali sottesi a tale processo⁸.

Le acquisizioni condivise sulla cultura della conservazione alle diverse scale valgono, ovviamente, per il patrimonio di interesse religioso: tanto nelle città quanto nelle campagne i beni culturali ecclesiastici costituiscono preminenti elementi di riconoscimento culturale e di aggregazione sociale, al di là del loro specifico contenuto liturgico o spirituale. Pur non sfuggendo i beni ecclesiastici al più ampio quadro disciplinare della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio, la comunità scientifica si è tuttavia interrogata sulle specificità di questo particolare tipo di beni, sia quando è ancora destinato a usi liturgici, sia quando ha cessato la sua funzione originaria ed è ora musealizzato, o riutilizzato per altre finalità o abbandonato.

⁸ Si rimanda ad esempio alla *Carta Internazionale per la salvaguardia delle città storiche* dell'ICOMOS (Washington, 1987), che fa riferimento (Principi ed obiettivi) all'insieme di «elementi materiali e spirituali» che esprimono l'immagine del carattere storico delle città (2) e alla partecipazione degli abitanti (3); i *Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito* (Carta di Cracovia, 2000) estendono l'attenzione alla dimensione paesaggistica del patrimonio (8 e 9) e richiamano, nel preambolo, il rapporto tra memoria collettiva, comunità e valori per la conservazione; infine, la *Recommendation on the Historic Urban Landscape* dell'Unesco (2011) sottolinea le relazioni tra la forma fisica delle città e i valori sociali, culturali ed economici ad essa sottesi (5) e il fatto che faccia parte del patrimonio urbano l'insieme di pratiche e valori sociali e culturali su cui si definiscono le diverse identità (9).

Già nel 1989 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio di Europa (*Resolution 916*) aveva posto all'attenzione degli Stati membri il problema della vulnerabilità dei *Redundant religious buildings*⁹ rilevando – tra l'altro – che è auspicabile che «quando non è più possibile mantenere un edificio religioso come tale, si dovrebbe fare uno sforzo per assicurargli un nuovo uso religioso o culturale, per quanto possibile compatibile con l'intenzione originale della sua costruzione» (7) e che sono le comunità locali i soggetti che devono essere incoraggiati «a riscoprire un interesse comune e un uso futuro per tali edifici» (8). La risoluzione (11) invitava alla collaborazione le Chiese, i governi e le autorità locali per censire e monitorare il patrimonio religioso non utilizzato (anche quello moderno), con l'obiettivo di assicurarne un uso appropriato, compatibile con il significato originario, sollecitando attività di manutenzione continua, opere di messa in sicurezza in attesa di adattamento, interventi che non introducano alterazioni irreversibili e «un utilizzo più inventivo degli edifici religiosi esistenti».

Un importante momento di approfondimento internazionale e interreligioso è stato promosso dall'ICCROM nel 2003, con il forum su *Conservation of Living Religious Heritage*¹⁰: a fronte del rischio di un uso strumentale e conflittuale dei patrimoni religiosi, del loro possibile abbandono o di un loro sfruttamento esasperato, la comunità scientifica sottolinea la stretta corresponsabilità di comunità religiose e tecnici preposti alla tutela del patrimonio. La «vitalità» del patrimonio religioso si esprime in modi diversi, materiali e immateriali: gli spazi adibiti al culto subiscono inevitabili trasformazioni secondo il mutare dei riti, creando potenziali conflitti tra conservazione materiale e fruizione liturgica, ma soprattutto si segnalano i rischi di chiusura, dovuti al mutare delle pratiche religiose, ai conflitti politici, alle pressioni turistiche o a calamità naturali. La comunità scientifica, pur evidenziando le criticità conservative, sottolinea che «la cura di questo patrimonio è principalmente responsabilità della comunità religiosa per la quale questo patrimonio ha importanza, a livello locale e / o globale. La conservazione del patrimonio religioso vivente è idealmente avviata dalla comunità religiosa e realizzata in collaborazione con i professionisti della conservazione e tutti gli interessati»¹¹, riconoscendone i diversi ruoli e appianando i potenziali conflitti.

Il ruolo delle comunità e dei processi partecipativi è sottolineato da tutti i documenti internazionali più recenti, quali la *Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society* del Consiglio d'Europa (Faro, 2005)¹². Il riconoscimento delle responsabilità individuali e collettive (1b,

⁹ <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16327&lang=en> (Accesso: 09.08.2018).

¹⁰ *Conservation of Living Religious Heritage. Papers from the ICCROM 2003 Forum on Living Religious Heritage: conserving the sacred*, editors Herb Stovel, Nicholas Stanley-Price, Robert Killick, ICCROM, Rome 2005: (https://www.iccrom.org/sites/default/files/ICCROM_ICSO3_ReligiousHeritage_en.pdf; accesso: 09 08 2018).

¹¹ Ivi, p. 10.

¹² Council of Europe Treaty Series, No. 199 (<https://rm.coe.int/1680083746>; accesso: 09 08 2018).

4b, 8c) implica la costruzione di «*heritage communities*» (2), ossia di comunità di persone impegnate, nel quadro di un'azione di rilevanza pubblica, a trasmettere specifici aspetti del patrimonio alle generazioni future, perseguendo obiettivi sociali, culturali ed economici di interesse generale. Su tali linee guida si sviluppano numerosi altri documenti, che sottolineano il nesso tra comunità, valori spirituali condivisi e patrimonio: ricordiamo la *Declaration on the conservation of the setting of heritage structures, sites and areas* (Xi'an, 2005)¹³, o la *Québec Declaration on the preservation of the Spirit of Place* (Québec, 2008)¹⁴ promossa dall'ICOMOS, che richiama la consapevolezza del patrimonio culturale materiale e immateriale, che deve essere diffusa nelle popolazioni e nelle autorità locali, tramite una pluralità di strumenti formali e informali (artt. 4, 9). La *Burra Charter*, proposta da ICOMOS Australia all'attenzione mondiale e adottata nel 2013¹⁵, sottolinea la centralità del significato culturale (*cultural significance*) del patrimonio, il cui riconoscimento implica un processo complesso, attento ai temi dell'uso compatibile e della partecipazione (artt. 6, 7, 12, 14). La questione della partecipazione delle comunità religiose è stata in particolare approfondita dallo *Statement on the Protection of Religious Properties within the Framework of the World Heritage Convention* (Kiev, 2010)¹⁶, che ha trovato ampia diffusione nei dibattiti UNESCO.

In sintesi, il contesto internazionale orienta il ragionamento sulla conservazione degli edifici e dei loro contesti su tre filoni di ricerca:

1. ogni singolo elemento del patrimonio ecclesiastico (e, più in generale, di quello di interesse religioso) fa parte di un *sistema* urbano o rurale, territoriale e paesaggistico, di cui la trama relazionale costruita sui valori religiosi costituisce sovente la struttura visiva e culturale

¹³ *Xi'an Declaration on the conservation of the setting of heritage structures, sites and areas, adopted in Xi'an, China, by the 15th General Assembly of ICOMOS on 21 October 2005*; per contesto (*setting*) si intende «past or present social or spiritual practices, customs, traditional knowledge, use or activities and other forms of intangible cultural heritage aspects that created and form the space as well as the current and dynamic cultural, social and economic context» (1); il documento si conclude con il richiamo: «Awareness of the significance of the setting in its various dimensions is the shared responsibility of professionals, institutions, associated and local communities, who should take into account the tangible and intangible dimensions of settings when making decisions» (13).

(<https://www.icomos.org/xian2005/xian-declaration.pdf>; accesso: 09 08 2018)

¹⁴ <https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf> (accesso: 09 08 2018)

¹⁵ The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, 2013: <https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf> (accesso 09 08 2018). In particolare, sul riuso: «Change may be necessary to retain *cultural significance*, but is undesirable where it reduces cultural significance. The amount of change to a *place* and its *use* should be guided by the *cultural significance* of the place and its appropriate *interpretation*» (15.1).

¹⁶ <https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/> (accesso: 09 08 2018). Documento sottoposto alla 35ª sessione del World Heritage Committee (Paris, 2011) e il tema è tornato oggetto di discussione alla 36ª (San Pietroburgo, 2012) e 37ª sessione (Phnom Penh, 2013), prevedendo la collaborazione del World Heritage Centre con ICOMOS, ICCROM e IUCN (Steering Group on Heritage of Religious Interest); il 7 marzo 2017 è stato formalmente istituito l'ICOMOS Scientific Committee for Places of Religion and Ritual (PRERICO), che ha avviato istituzionalmente la collaborazione con lo Steering Group UNESCO in occasione della 41ª sessione (Krakow, 2017); Dichiarazione di Davos «*Verso una cultura della costruzione di qualità per l'Europa*», Conferenza dei ministri europei della cultura, Davos, Svizzera, 22 gennaio 2018 (<https://davosdeclaration2018.ch/fr/programme/> (accesso: 20/11/2018).

- portante: eventuali processi di dismissione e riutilizzo troveranno in un sistema di relazioni locali il proprio valore sociale, culturale e religioso;
2. il *patrimonio immateriale*, anche spirituale e religioso (riti, devozioni, pratiche liturgiche, consuetudini sociali ecc.), rende comprensibile il valore del patrimonio materiale, e la sua conoscenza non può prescindere dalla corretta interpretazione dei significati sottesi ad ogni bene materiale;
 3. il *coinvolgimento* delle comunità locali, religiose e civili, nei processi di conoscenza e decisione è momento fondamentale per ogni pianificazione di interventi di riuso, che non può fondarsi che sulla diffusa consapevolezza dei valori in gioco, alle diverse scale.

Tali percorsi di approfondimento e di ricerca internazionali paiono decisivi nell'orientare la discussione sul patrimonio ecclesiastico sottoutilizzato e dismesso, il cui riutilizzo – considerato come un problema di rilevanza territoriale ampia – non può prescindere da un'approfondita conoscenza e rispetto dei valori culturali e religiosi ad esso sottesi, e da un protagonismo delle comunità cristiane locali nella scelta di progetti di trasformazione, affinché queste siano sostenibili da un punto di vista tecnico, economico, sociale e culturale, in dialogo con le comunità civili e tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

4. Criteri guida per il patrimonio immobiliare

Gli edifici sacri sono un segno visibile della presenza di Dio nella società, oggi sempre più secolarizzata e nello stesso tempo multireligiosa e svolgono, in genere, un ruolo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale, oltre a possedere una funzione polarizzante in termini urbanistici. La loro *leggibilità* evangelizzatrice permane anche qualora perdano il loro uso liturgico. L'edificio chiesa, infatti, non può essere valutato solo in termini di prestazione funzionale. Il vuoto di una chiesa non si limita semplicemente ad accogliere qualcosa, ma è interpretabile come un contenitore di azioni che solo qui acquistano pieno significato e nello stesso tempo conferiscono al luogo un'identità immediatamente percepibile e perdurante. Quindi la cessazione di uno spazio liturgico non comporta affatto automaticamente la sua riduzione a un manufatto privo di significato e liberamente trasformabile in qualsivoglia di diverso, poiché i significati acquisiti da esso nel tempo e la sua presenza reale all'interno della comunità non sono, in realtà, riducibili ad argomentazioni tecniche o finanziarie. Il problema della sua trasformazione si pone allora nei termini della ricomposizione di una *promessa abitativa*, non tacendo di ciò che era stato l'utilizzo primario dello spazio.

Le chiese infatti associano – nella loro molteplicità storica e nella loro stessa natura teologica – elementi spaziali sia di continuità identitaria, sia di trasformazione storicizzata: da un lato la loro

stabilità esprime la *plantatio ecclesiae* in un territorio, in un contesto geografico, culturale e sociale; dall'altro, considerate le trasformazioni storiche dei riti, della spiritualità e delle devozioni, devono poter seguire la vita delle comunità, chiamate a operare con discernimento nella dialettica tra fedeltà alla memoria e fedeltà al proprio tempo.

Letto alla luce di tale dinamismo trasformativo, l'eventuale processo di dismissione e di riuso costituisce un momento delicato, che si inserisce come tassello ulteriore in una storia di identità comunitaria storicizzata e plurale. Per tale ragione le analisi storiche degli edifici in via di dismissione dovrebbero prevedere un'accurata periodizzazione delle fasi costruttive e – soprattutto – delle modalità di fruizione liturgica e sociale delle chiese, al fine di individuare e interpretare criticamente quali siano gli elementi su cui si fonda la riconoscibilità del radicamento locale e comunitario dell'edificio. L'identità della chiesa risulterà così costituita da un palinsesto di elementi frutto di trasformazioni successive, mediazioni, compromessi, scelte operate da committenze comunitarie o individuali. Affinché le trasformazioni richieste dai processi di riuso si inseriscano consapevolmente e con rispetto in una storia comunitaria di lunga durata, sia le permanenze delle strutture originarie, sia le stratificazioni successive dovranno essere oggetto di attenta conservazione, ma potranno diventare anche strumenti interpretativi e materiali di progetto.

Utilizzando categorie di recente diffusione e fortuna, i fenomeni delle diverse possibilità di trasformazione e patrimonializzazione delle chiese possono essere letti secondo le categorie della resilienza, della sostenibilità, della corresponsabilità e della pianificazione.

- a. Nel corso della storia, le chiese hanno dimostrato significative capacità di *resilienza*, intesa come capacità del patrimonio di subire interventi e pressioni di diversa natura (catastrofi, danneggiamenti di tipo ideologico, trasformazioni d'uso, adeguamenti liturgici e devozionali ecc.), senza perdere una propria riconoscibilità. Sotto tale ottica le chiese, quando sono coinvolte da processi trasformativi naturali o antropici, se opportunamente condotti, possono essere in grado di riacquisire uno stato di equilibrio dinamico, non coincidente con quello di partenza, ma in cui gli elementi fondativi restano riconoscibili. Ogni edificio religioso ha una intrinseca possibilità propulsiva, se il rapporto tra memoria e innovazione viene declinato con attenzione alle specificità culturali e storiche del luogo.
- b. L'orizzonte della *sostenibilità* deve orientare i processi di trasformazione, tenendo in debito conto i fattori non solo ambientali ed economici, ma anche la sostenibilità culturale-sociale e la sostenibilità politico-amministrativa degli interventi. Ogni processo di trasformazione deve infatti essere sostenibile, non solo per quanto attiene le opere edilizie di trasformazione, ma anche per la gestione dell'edificio trasformato, su un orizzonte temporale almeno di

medio periodo, sulla base di accordi che individuino precise responsabilità e interessi, scenari di uso articolati nel tempo e nello spazio, attuati da soggetti gestori preparati, con regole di utilizzo chiare.

- c. La dimensione della riappropriazione da parte delle comunità può essere criterio interpretativo e progettuale che rende possibili interventi resilienti e sostenibili su chiese sottoutilizzate, dismesse o chiuse: esiste infatti una pluralità di usi ecclesiali che possono essere promossi da soggetti diversi (non solo la parrocchia o la diocesi come enti territoriali), tanto in ambito liturgico (luoghi di culto per pastorali specializzate) quanto catechetico, caritativo, culturale, ricreativo ecc. Ambiti privilegiati per il riuso delle chiese sottoutilizzate sono sicuramente il turismo e la creazione di spazi di silenzio e di meditazione aperti a tutti. Come in passato molte chiese non avevano un'immediata finalità pastorale (parrocchia) ed erano sorte per volere di laici (ad esempio, le confraternite ecc.), così anche oggi alcune di esse, in un'ottica di *corresponsabilità* e di diversificazione di strategie, potrebbero essere affidate ad aggregazioni laicali (associazioni, movimenti ecc.) che ne garantiscano una apertura prolungata e una migliore gestione patrimoniale. In alcune realtà si sta facendo strada l'esperienza di un utilizzo misto dello spazio, destinandone una parte alla liturgia e un'altra a scopi caritativi o sociali; tale soluzione comporta però la necessità di una revisione del diritto canonico.
- d. Ogni intervento non può restare un caso isolato: una visione territoriale unitaria delle dinamiche sociali (flussi demografici, politiche culturali, mercato del lavoro ecc.), delle strategie pastorali (diversi livelli di territorialità di diocesi e parrocchie, pastorali specializzate, ecc.) e delle emergenze conservative (vulnerabilità del patrimonio, livelli di rischio nel territorio, valore intrinseco degli edifici e delle opere) consente di inserire ogni chiesa in una trama di valori e strategie condivise. La *pianificazione* dell'uso del patrimonio immobiliare ecclesiastico è strumento imprescindibile per una corretta valutazione relativa alla trasformazione di ogni singola chiesa.

5. Linee guida per il patrimonio mobile: suppellettili, arredi e parte del patrimonio distinto dagli edifici

«L'arte cristiana, “bene culturale” quanto mai significativo, continua a rendere un suo singolare servizio comunicando con straordinaria efficacia, attraverso la bellezza delle forme sensibili, la

storia dell'alleanza tra Dio e l'uomo e la ricchezza del messaggio rivelato. [...] I beni culturali si rivelano documenti qualificati dei vari momenti di questa grande storia spirituale»¹⁷.

La Chiesa ha sempre considerato che il luogo ove i beni culturali ecclesiastici possano assolvere al loro servizio primario – culto, catechesi, carità, cultura – e possano essere preservati da pericoli e da rischi sia il luogo originario per cui sono stati pensati: la chiesa. Pertanto in caso di dismissione di edifici di culto si pone il problema sia della salvaguardia materiale sia della continuità semantica di tali beni culturali. Infatti una nuova destinazione ad usi profani dell'edificio di culto, la sua alienazione o a maggior ragione la demolizione sono incompatibili con la permanenza in esso di arredi sacri mobili e di sacre suppellettili. Si impone quindi una riflessione sulla destinazione del patrimonio mobile proveniente da un edificio di culto dismesso, affinché non venga disperso o trattato in maniera impropria. Tutto ciò deve essere oggetto di una progettazione fatta con largo anticipo e acquisendo i consigli degli organismi competenti.

La citata lettera circolare della Congregazione per il Clero sull'argomento prescrive che «prima dell'alienazione, tutti gli oggetti sacri, le reliquie, gli arredi sacri, le vetrate istoriate, le campane, i confessionali, gli altari, ecc., dovranno essere rimossi per essere usati in altri edifici sacri o per essere tenuti in custodia ecclesiastica. Siccome gli altari non possono mai essere ridotti ad uso profano, se non possono essere rimossi, dovranno essere distrutti (cf. cann. 1212 e 1238)»¹⁸.

Fermo restando che, per la loro natura o per disposizione della legge civile, alcuni arredi non possono essere rimossi, per il patrimonio mobile la prima soluzione che si prospetta è pertanto quella della continuità d'uso e di vita dei manufatti nella collocazione in uno o più edifici di culto normalmente officiati, che presentino continuità territoriale o un legame storico con la chiesa dismessa, o di nuova fondazione. Connessa e antecedente a questa è la necessità di sottoporre il patrimonio mobile ecclesiastico a una sorta di «vincolo funzionale» da garantire e far rispettare da parte dell'Autorità ecclesiastica, la quale non deve quindi limitarsi solo alla catalogazione e alla conservazione, ma deve evitare in ogni modo la possibile ed eventuale alienazione del patrimonio mobile¹⁹. La stessa Autorità ecclesiastica inoltre si deve normalmente confrontare con la normativa civile di tutela dei beni culturali, che prevede di solito la verifica di interesse culturale prima dell'alienazione.

Prima del trasferimento di tutti i beni mobili si deve procedere alla verifica dell'inventario, che deve essere redatto a norma del diritto (cf. can. 1283), o delle schede catalografiche nel caso auspicabile

¹⁷ Giovanni Paolo II, *Allocuzione papale alla III Assemblea plenaria*, 31 Marzo 2000, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, EDB, Bologna 2002, n. 1170.

¹⁸ Congregazione per il Clero, *Linee Guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, 30 aprile 2013, cit., n. 3. g.

¹⁹ Cf. *ivi*, n. 2.

sia stata effettuata una catalogazione da parte della Chiesa o dello Stato, affinché nulla vada disperso durante la fase di trasloco. Altrimenti si dovrà procedere in quell'occasione a redigere opportunamente e accuratamente un inventario.

La seconda soluzione prevista nella succitata *Lettera circolare* della Congregazione per il Clero è quella della «custodia ecclesiastica»²⁰, da intendersi come un deposito in un locale sicuro e idoneo di proprietà ecclesiastica, o auspicabilmente un museo ecclesiastico. Se però da un lato la musealizzazione permette la salvaguardia materiale dei manufatti, dall'altro ne compromette l'autenticità formale, in quanto essi vengono isolati dal contesto che li ha prodotti, conservando solo una parte del loro valore, quello artistico. Proprio qui si inserisce anche la potenziale capacità del museo ecclesiastico di ridare a vasi sacri, statue devozionali, pale d'altare, reliquiari ecc. dismessi una «nuova vita», permettendo loro di continuare a testimoniare sotto altra forma la liturgia, la devozione, la storia e la vita di fede del popolo di Dio in una determinata regione, cosicché, «essendo intimamente connesso alla missione della Chiesa, quanto in esso contenuto non perda l'intrinseca finalità e destinazione d'uso»²¹.

6. Raccomandazioni finali

Nella stessa occasione, il Pontificio Consiglio della Cultura e i delegati delle conferenze episcopali d'Europa, Canada, Stati Uniti d'America e Australia, approvano anche le seguenti «Raccomandazioni finali»:

1) La cura del patrimonio culturale religioso è responsabilità principalmente di tutta la comunità e in particolare di quella ecclesiale, per le quali questo patrimonio ha importanza, a livello locale o globale. Pur tenendo presente la varietà delle situazioni giuridiche nelle diverse nazioni, la conservazione del patrimonio religioso è idealmente avviata dalla comunità religiosa e realizzata in collaborazione con i professionisti della conservazione, con tutti gli interessati e con le autorità dello Stato a ciò preposte.

2) Nella formazione teologica dei vescovi di recente nomina, dei futuri presbiteri e diaconi e dei laici è opportuno trattare dei beni culturali, mediante apposite discipline o all'interno di discipline già esistenti (diritto canonico, liturgia, storia della Chiesa ecc.), al fine di preparare pastori e operatori

²⁰ Cf. *ivi*, n. 3. g.

²¹ Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, *Lettera circolare La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, 15 agosto 2001, 2.1.1., in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., n. 899.

pastorali sensibili all'importanza del patrimonio culturale nella vita e nella missione evangelizzatrice della Chiesa e in grado di interloquire con i tecnici e i funzionari dello Stato.

3) Si raccomanda che ogni ente ecclesiastico rediga un inventario dei propri beni immobili e mobili e, per i beni di interesse culturale, un catalogo più accurato. Si esorta ad avere particolare cura nel censire e monitorare il patrimonio religioso non più utilizzato (anche quello moderno), assicurandone la custodia, la manutenzione continua e la messa in sicurezza. È auspicabile la realizzazione e la diffusione di un manuale e di un lessico internazionale di catalogazione che coinvolga le varie esperienze in corso.

4) Ogni decisione sul patrimonio culturale deve essere inserita in una visione territoriale complessiva delle dinamiche sociali (flussi demografici, politiche culturali, mercato del lavoro, attenzione alla sostenibilità ambientale e paesaggistica ecc.), delle strategie pastorali e delle emergenze conservative in accordo con le norme internazionali e nazionali relative al patrimonio culturale, mediante una pianificazione dell'uso del patrimonio immobiliare ecclesiastico su un orizzonte temporale almeno di medio periodo. In questo ambito sarà fondamentale che la comunità ecclesiale si confronti con la comunità civile presente sul territorio, disposta a dare al bene una finalità più ampia. Il processo di ricerca di uso futuro di una chiesa dismessa deve coinvolgere gli specialisti del patrimonio, gli architetti, gli operatori sociali e i fedeli.

5) La grave decisione di cambiare la finalità di edifici costruiti come luoghi per il culto cristiano, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla normativa canonica e civile, dovrebbe coinvolgere nella riflessione i diversi soggetti ecclesiali implicati (l'intero popolo di Dio, il vescovo, il parroco, il consiglio pastorale, gli ordini religiosi, le associazioni e i movimenti ecclesiali, le confraternite, altri operatori pastorali e i parrocchiani) per trovare con realismo la soluzione giusta. Il discernimento dovrebbe essere fatto tenendo presente la realtà fattuale e simbolica.

6) Negli atti di alienazione (compravendita e trasferimento) possibilmente si introducano clausole a difesa degli edifici sacri, anche in vista dei successivi passaggi di proprietà. Si fa appello alle autorità civili in modo da garantire mediante un vincolo giuridico la dignità del luogo.

7) Si auspica che, quando non sia più possibile mantenere un edificio religioso come tale, si faccia uno sforzo per assicurargli un nuovo uso religioso (ad esempio, affidandolo ad altre comunità cristiane), culturale o caritativo, per quanto possibile compatibile con l'intenzione originale della sua costruzione. Sembrano pertanto da escludere riutilizzi commerciali a scopo speculativo, mentre potrebbero essere considerati quelli a scopo solidale. Sono certamente da preferirsi adattamenti con finalità culturali (musei, aule per conferenze, librerie, biblioteche, archivi, laboratori artistici ecc.) o sociali (luoghi di incontro, centri Caritas, ambulatori, mense per i poveri e altro). Per le costruzioni

più modeste e prive di valore architettonico si può anche ammettere la trasformazione in abitazioni private.

8) Prima di un nuovo utilizzo le chiese dismesse dovranno essere oggetto di uno studio delle trasformazioni che hanno portato l'edificio all'aspetto attuale. Ciò consentirà di valutare quali ulteriori trasformazioni siano compatibili con l'architettura storica e di inserire consapevolmente e con rispetto il riutilizzo in una storia comunitaria di lunga durata, in cui il nuovo manufatto conservi il significato e la memoria che gli è stato riconosciuto nel sistema urbano e territoriale nel corso della storia (valore intrinseco).

9) In linea generale, quando non sia possibile operare delle modifiche reversibili, sarebbe auspicabile, in chiese di valore storico, conservare comunque la leggibilità planivolumetrica dell'edificio, delle componenti costruttive, della gerarchia funzionale e distributiva degli spazi e dei percorsi originali altamente simbolici. Pertanto nel ridisegnare gli spazi interni andrebbe mantenuta la vista continua delle altezze diverse, delle prospettive scenografiche e delle decorazioni architettoniche, fornendo al fruitore la coscienza di vivere in un luogo ritrovato e riplasmato secondo modalità contemporanee.

10) Per quanto riguarda il patrimonio mobile proveniente da chiese dismesse (arredi, suppellettili, immagini, paramenti, vetrate ecc.) – fatto salvo quello vincolato dalla legge dello Stato – si esorta a ricercare una sua continuità d'uso e di vita presso altre chiese che ne sono sprovviste nello stesso territorio o presso Chiese povere come segno di condivisione fraterna. I manufatti che si sottraggono alla loro destinazione originale e che posseggono particolare pregio dovrebbero essere destinati - registrandone la provenienza - a un museo, preferibilmente ecclesiastico, che consenta loro una nuova funzione ecclesiale e di memoria. Quando esistono, bisogna seguire le indicazioni delle Conferenze episcopali in materia.

11) Si raccomanda di rimuovere, per quanto possibile, dalle chiese dismesse altari, amboni, pulpiti, immagini sacre e in genere gli arredi sacri, la cui presenza possa contrastare con il nuovo utilizzo dello spazio (diverso il caso della musealizzazione dello spazio stesso), pur nel rispetto delle vigenti leggi statali e sempre in accordo con le autorità civili preposte.